

**Sospeso il provvedimento del Sindaco di Treviso
che vietava la conduzione dei cani all'interno delle vie del centro.**

Con l'ordinanza n.797 del 27 luglio 2004 il Tar Veneto ha stabilito che il provvedimento comunale viola "i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall'ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città".
(Altalex, 12 agosto 2004)

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Terza Sezione**

costituito da: Umberto Zuballi Presidente Claudio Rovis Consigliere, relatore Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 27 luglio 2004.

Visto il ricorso n. 2156/2004 proposto da M. A., M. N., M. A., e B.S. C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Pomella e Renato Speranzosi con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre via Teatro Vecchio n. 1;

CONTRO

Il Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Garofalo, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, P.le Roma n. 468/B;

il Sindaco del Comune di Treviso, in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Sindaco del Comune di Treviso e del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Treviso n. 48791 del 29.6.200, con la quale è stato fatto divieto "ai proprietari ed ai detentori di cane, anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo (...) di condurre lo stesso nelle seguenti località: Via Calmaggione, Cal Maggiore, Piazza dei Signori, via XX Settembre, Corso del Popolo (fino all'intersezione con via Cadorna), Piazza Indipendenza, via Indipendenza, via Martiri della Libertà (tutto il tratto), Piazza Carducci, Loggia dei Cavalieri, Piazza Crispi, Vicolo Broli e Vicolo San Michele".

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

udito (relatore il Consigliere Claudio Rovis), gli avv.ti Speranzoni, Capraro, Pomella per la parte ricorrente, l'avv.to Garofano per il Comune intimato;

considerato

che, allo stato il provvedimento appare violare i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall'ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città;

che, al fine di giustificare il potere esercitato dal Sindaco, non é richiamabile l'art. 37 del regolamento

comunale di polizia urbana (che consente la limitazione ricorrendo specifiche e ben individuate circostanze);

che, pertanto, il ricorso appare assistito dai prescritti requisiti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 27 luglio 2004

Il Presidente L'Estensore

Il Segretario